

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE IN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 1

Elettorato attivo, elettorato passivo e procedure elettorali

1. Ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 6 dello "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**":
 - due componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente vengono "*...nominati dal Ministro su indicazione del personale, tramite apposito procedimento elettorale o Regolamento di riferimento da parte della comunità scientifica...*";
 - hanno "*...diritto di elettorato attivo:*"
 - a) *tutti i dipendenti dell'Ente, ivi inclusi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato;*
 - b) *il personale di ricerca in servizio di ruolo presso altri Enti o Università in servizio attivo, associato all'Ente, con incarico di ricerca...*;
 - hanno "*...diritto di elettorato passivo coloro che, tra le seguenti categorie:*"
 - a) *tutto il personale di ricerca in servizio attivo presso l'Ente;*
 - b) *il personale di ricerca in servizio di ruolo presso altri Enti o Università associato all'Ente...*,"esprimono, con le modalità definite dal presente Regolamento, la loro disponibilità a ricoprire il predetto incarico.

2. Le procedure elettorali si svolgono nel rispetto delle seguenti fasi:
 - a) il Presidente dell'Ente emana il Decreto con il quale vengono indette le elezioni per la designazione di due componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 del presente Regolamento;
 - b) entro quindici giorni dalla data di emanazione del Decreto di cui alla precedente lettera a), il Direttore Generale dell'Ente definisce ed approva, con proprio provvedimento, la lista dell'elettorato attivo, ai sensi del successivo comma 3), e invita formalmente tutti i soggetti titolari del diritto di elettorato passivo, ai sensi del successivo comma (4), a presentare la loro eventuale candidatura;
 - c) entro quindici giorni dalla data del provvedimento adottato ai sensi della precedente lettera b), il Direttore Generale dell'Ente certifica le liste relative sia all'elettorato attivo che all'elettorato passivo e ne cura la pubblicazione sul Sito Web Istituzionale;
 - d) entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi, che decorrono dalla data di pubblicazione delle liste di cui alla precedente lettera c), i soggetti che ritengono di essere stati illegittimamente esclusi dalle stesse possono presentare reclamo scritto al Direttore Generale dell'Ente;
 - e) entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi, che decorrono dalla data di ricezione dei reclami, il Direttore Generale dell'Ente decide sugli stessi, approvando definitivamente le liste e dandone contestuale comunicazione mediante pubblicazione sul Sito Web Istituzionale;
 - f) entro quindici giorni dalla definitiva approvazione delle liste relative sia all'elettorato attivo che all'elettorato passivo, vengono svolte le procedure elettorali, sotto la supervisione e la responsabilità della Commissione Elettorale, costituita ai sensi dell'articolo. 2 del presente Regolamento, che ne comunica gli

- esiti al Presidente dell'Ente, entro la giornata di chiusura dei seggi, concludendo, in tal modo le predette procedure;
- g) entro sessanta giorni dalla data di emanazione del Decreto di cui alla precedente lettera a), il Presidente emana il Decreto di proclamazione degli eletti e i risultati delle votazioni vengono pubblicati sul Sito Web Istituzionale e trasmessi al Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca per gli adempimenti conseguenti.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, dello "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e dell'articolo 1 del presente Regolamento, hanno diritto di elettorato attivo tutti coloro che, alla data di adozione del Decreto di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, appartengono ad una delle seguenti categorie:
- a) dipendenti dell'Ente, ivi inclusi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato;
 - b) ricercatori universitari, professori associati, professori ordinari e straordinari in servizio attivo, associati all'Ente, con incarico gratuito di collaborazione;
 - c) ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi in servizio attivo presso altri enti di ricerca, associati all'Ente, con incarico gratuito di collaborazione.
4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, dello "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e dell'articolo 1 del presente Regolamento, hanno diritto di elettorato passivo tutti coloro che, alla data di adozione del Decreto di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, appartengono ad una delle seguenti categorie ed hanno presentato la loro candidatura, secondo le modalità definite nella comunicazione trasmessa dalla Direzione Generale per via telematica, ai sensi del comma 2, lettera b), del medesimo articolo:
- a) ricercatori astronomi, astronomi associati, astronomi ordinari, ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi, dirigenti tecnologi e dirigenti di ricerca in servizio attivo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Ente;
 - b) ricercatori universitari, professori associati, professori ordinari e straordinari in servizio attivo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso università italiane, associati all'Ente, con incarico gratuito di collaborazione;
 - c) ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi in servizio attivo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altri enti di ricerca, associati all'Ente, con incarico gratuito di collaborazione.
5. I due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti vengono proclamati eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
6. A parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.

Articolo 2

Commissione Elettorale, procedure di voto e scrutinio, incompatibilità

1. Le operazioni di voto e di scrutinio delle procedure elettorali disciplinate dal presente Regolamento vengono svolte con modalità telematica.
2. La Commissione Elettorale, che sovrintende e certifica la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio di cui al precedente comma, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dal provvedimento di nomina di cui al successivo comma 3, è composta da un numero minimo di tre ad un numero massimo di cinque membri

effettivi, oltre che da un membro supplente, ed è nominata entro sette giorni dalla adozione del Decreto del Presidente dell'Ente che indice le elezioni.

3. La Commissione Elettorale è nominata, su proposta del Presidente, con provvedimento del Direttore Generale dell'Ente.
4. I componenti della Commissione Elettorale sono scelti tra i dipendenti dell'Ente.
5. Almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, il Direttore Generale invia al gestore del voto telematico e alla Commissione Elettorale le liste relative sia all'elettorato attivo che all'elettorato passivo.
6. Per ciascuno dei soggetti titolari dell'elettorato, sia attivo che passivo, ognuna delle due liste contiene i seguenti campi, che devono essere debitamente compilati:
 - a) cognome;
 - b) nome;
 - c) indirizzo di posta elettronica al quale inviare le credenziali di voto.
7. Almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni, i soggetti che hanno diritto all'elettorato attivo ricevono, a mezzo di posta elettronica, le credenziali per il voto elettronico.
8. Il voto è segreto e sono ritenute valide esclusivamente le schede che contengono una sola preferenza.
9. Una volta concluse le operazioni di voto, la Commissione Elettorale redige il relativo verbale e lo invia, per l'approvazione, al Direttore Generale dell'Ente.
10. Le elezioni sono ritenute valide se i partecipanti al voto sono pari ad almeno il 33%+1 degli aventi diritto.
11. Sono incompatibili con l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione le seguenti cariche:
 - a) componente del Consiglio Scientifico dell'Ente;
 - b) Direttore Generale dell'Ente;
 - c) Direttore Scientifico dell'Ente;
 - d) Direttore di una Struttura di Ricerca dell'Ente;
 - e) rappresentante sindacale.
12. I candidati eletti, qualora siano titolari di carica incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del comma 11 del presente articolo, sono formalmente invitati dalla Direzione Generale ad esercitare, mediante dichiarazione scritta, entro cinque giorni lavorativi, che decorrono dalla data di adozione del Decreto di proclamazione degli eletti, il diritto di opzione tra le due cariche.
13. Il mancato esercizio del diritto di opzione, entro il termine fissato ai sensi del precedente comma 12, equivale a rinuncia all'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione.
14. Nel caso di incompatibilità o di rinuncia all'incarico, ai sensi dei commi 11 e 12 del presente articolo, subentra il primo dei non eletti.

Articolo 3

Norme finali

1. Il presente Regolamento può essere modificato o integrato con Delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale e previo parere del Direttore Scientifico.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Sito Web Istituzionale.

